

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 30-10402/2018

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *"Piattoforma recupero rifiuti codice CER 170504 ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i"*

**COMUNE:** Pralormo

**PROPONENTE:** Cauda Strade s.r.l.

**Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

*Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali*

**Premesso che:**

- in data 12/02/2018 la Società Cauda Strade S.r.l. - con sede legale in Montà (CN), Via Canonico Chiesa 5/C n. 24 e Partita IVA 00570660043 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"* ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di *"Piattoforma recupero rifiuti codice CER 170504 ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i"* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 123489 del 22/02/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

**Rilevato che:**

*Localizzazione e stato di fatto*

- la sede operativa della Cauda Strade S.r.l. è situata nel territorio del Comune di Pralormo in Via Carmagnola n. 24 (SP n. 134);
- l'area dista circa 1,5 km dal centro abitato di Pralormo ed è delimitata a Nord dall'asse del Rio Valpastore, a Sud dal tracciato della SP134 ed a Ovest da aree libere;

---

**AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

**Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali**

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

- le abitazioni civili più prossime al sito sono situate ad una distanza di circa 150 m;
- l'impresa svolge già presso la sede operativa attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi riconducibili ai punti 4.4, 7.1, 7.5, 7.6, 7.25 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i. in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con D.D. n. 120-12604/2016 del 16/05/2016 ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:
  - iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs 152/06, provenienti da impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato o da impianti di produzione di conglomerati bituminosi;
  - autorizzazione alle emissioni diffuse, in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs 152/06 generate dall'impianto di frantumazione rifiuti inerti;

*Stato di progetto*

- il progetto prevede la possibilità di avviare in parallelo alle attività esistenti operazioni di recupero sul codice CER 170504 "Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03" in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il progetto non comporta modificazione delle aree in oggetto, se non una relativa ottimizzazione e riorganizzazione delle stesse;
- attualmente le aree che potranno essere interessate della linea di messa in riserva e recupero del CER 170504, sono parzialmente occupate dagli stoccaggi del MPS fresato e messa in riserva CER di cui al p.to 7.1 dell'All.1 al DM 5/02/98 e s.m.i, i quali saranno rispettivamente confinati verso sud e verso est in altri cumuli già presenti ed autorizzati;
- l'area di competenza alla baia di stoccaggio sarà delimitata lateralmente da blocchi monolitici in calcestruzzo;
- è previsto un uso frammisto delle sole strutture di servizio (uffici, peso etc) e delle sole attrezzature (macchine mt); non si prevede l'uso promiscuo del frantoio in quanto non saranno ammesse in impianto partite di CER 170504 rocciose che richiedono operazioni di frantumazione;
- i quantitativi e le operazioni di recupero previste a progetto sono le seguenti:

CER	TIPOLOGIA DEL RIFIUTO	Attività di recupero	Q.tà movimentata (t/a)	Quantità massima stoccabile (t)
17 05 04	Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R13 – R5	15.000	1.000

- l'obiettivo del progetto è di consentire al proponente la possibilità di conferire rifiuti CER 170504 prodotti presso propri cantieri senza caratterizzazione preventiva. Al raggiungimento della capacità istantanea massima potranno così essere effettuate le opportune caratterizzazioni sull'intero volume stoccato al fine di poter attestare la cessazione della qualifica di rifiuto oppure mantenere la codifica di rifiuto ai fini del successivo smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato;
- non sono previste operazioni di vagliatura o frantumazione ma esclusivamente operazioni di cernita manuale, omogeneizzazione ed esecuzione di test di cessione o caratterizzazione;

**AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

**Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali**

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

### **Considerato che**

nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 10869 del 25/01/2018 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- email del 28/02/2018 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

#### **1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

- il progetto prevede la possibilità di avviare in parallelo alle attività esistenti operazioni di recupero sul codice CER 170504 "Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03" in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi;
- da un confronto con il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino, competente al rilascio dell'autorizzazione, è emerso che allo stato attuale, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018 del 28/02/2018, quanto proposto non risulta autorizzabile;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018, infatti, nega che le autorizzazioni ordinarie rilasciate agli impianti di recupero possano portare alla cessazione della qualifica di rifiuto in tutti i casi non disciplinati da Regolamenti europei e decreti ministeriali; tale sentenza riserva esclusivamente allo Stato la possibilità di determinare i criteri di dettaglio che, in assenza di Regolamenti europei, consentono di dimostrare il rispetto delle quattro condizioni indispensabili per la realizzazione dell'«end of waste», la cessazione della qualifica di rifiuto o, in altri termini, la generazione di prodotti o di materie prime a seguito di operazioni complete di recupero dei rifiuti;

#### **2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**

##### **Pianificazione Comunale**

- in base al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, l'insediamento produttivo ricade in zona classificata come "area produttiva esistente PE4";

##### **Vincoli e fasce di rispetto**

- l'area non è soggetta ad alcun vincolo;
- l'area è in parte interessata dalla fascia di rispetto della SP 134;

#### **3. dal punto di vista progettuale ed ambientale**

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento e dei presidi ambientali adottati;
- qualora il progetto a seguito dell'evolversi della normativa diventasse autorizzabile, si evidenziano le seguenti precisazioni ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza

successiva alla fase in oggetto:

- descrivere meglio l'area in cui verranno confinati i rifiuti terre e rocce da scavo (*baia di stoccaggio "0"*), fornendo i dati sia di altezza del muro in blocchi monolitici sia di altezza massima del cumulo, nonché eventuale planimetria di dettaglio dell'area specifica;
- la procedura gestionale delineata nella relazione tecnica espone che presso il sito verranno ritirate terre non preventivamente caratterizzate e che la caratterizzazione, effettuata presso il sito al completamento del cumulo (pari a 550 mc) dopo operazioni esclusivamente di omogeneizzazione, verificherà il rispetto dei parametri di colonna B. Pertanto si chiede di precisare le procedure messe in atto per assicurarsi che le terre siano indirizzate ad utilizzi idonei;
- di fornire spiegazione delle imprecisioni riportate nella descrizione a pag. 11 della relazione tecnica, in quanto dal diagramma di flusso di pag. 12 risulta che tutte le terre e rocce da scavo, se conformi a test di cessione e all'analisi di caratterizzazione, cessano dalla qualifica di rifiuto; a pagina 11 invece vengono riportate due possibili fattispecie: 1) rifiuto, codificato ancora con il CER 170504, con destinazione per l'industria dei laterizi e per interventi di recupero ambientale; 2) *convertito a prodotto da recupero di natura terrosa*, destinato al commercio. Tale distinzione parrebbe incoerente con l'ipotesi progettuale proposta;
- di far presente che non risulta corretta, come riportata nel diagramma di flusso, la destinazione a recupero R5 del rifiuto qualora non risulti conforme al test di cessione o alla caratterizzazione: in tal caso l'unica destinazione successiva ammissibile è rappresentata dallo smaltimento presso sito autorizzato;
- considerato inoltre che in capo alla medesima società verrebbero a coesistere due autorizzazioni uniche (Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 e autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006) occorre fornire dettagli e procedure su come le due attività saranno chiaramente identificate e distinte;

#### *Emissioni in atmosfera*

- si ritiene che l'aggiunta, tra il materiale trattato, di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo non determini una variazione significativa dell'impatto sulla matrice atmosferica, rispetto a quanto già analizzato in occasione dell'istruttoria tecnica finalizzata all'adozione dell'AUA di cui alla D.D. n. 120-12604 del 27/04/2016;
- considerato che l'AUA contempla l'insieme delle attività che generano emissioni diffuse (frantumazione, vagliatura e movimentazione) svolte presso il sito e non il singolo impianto, si ritiene che possano essere confermate tutte le prescrizioni tecniche, operative e gestionali che dovranno essere applicate durante l'esercizio di ciascuna attività che coinvolga materiale polverulento;
- la modifica progettuale non prevede modifiche tecniche operative e pertanto si ritiene assoggettabile, sotto il profilo amministrativo, alle suddette disposizioni parte integrante dell'atto autorizzativo da rilasciarsi;

---

#### **AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

**Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali**

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

- presso il sito in oggetto viene inoltre svolta l'attività di produzione di conglomerato bituminoso anch'essa contemplata nell'AUA di cui alla D.D. 120-12604/2016; attualmente è in itinere un aggiornamento dell'autorizzazione sulla base di ipotesi di miglioramento delle prestazioni ambientali dell'attività di produzione de conglomerato bituminoso;

#### *Gestione reflui ed acque meteoriche*

- dallo stabilimento non si originano "acque reflue industriali" soggette ad autorizzazione;
- relativamente alla gestione delle acque meteoriche l'area è dotata di un sistema di raccolta e trattamento con immissione in acque superficiali così come da "*Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*" ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "*Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*" approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 155-6391 del 08/03/2016;
- la modifica progettuale non comporta la necessità di una variazione del Piano di Prevenzione approvato in quanto le aree interessate sono già ricomprese nelle superfici scolanti pavimentate con inerte rullato e servita da sistema di drenaggio confluyente nella vasca di sedimentazione che anticipa l'immissione nel Rio Valpastore;
- si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate "non scolanti" e dal pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta Regionale;

#### *Rumore*

- considerata la tipologia di intervento non si ritiene necessario richiedere una relazione previsionale né prescrivere rilievi fonometrici;

#### *Viabilità*

- l'area in esame è localizzata presso la periferia occidentale del comune di Pralormo, lungo la SP 134 che ne garantisce un idoneo collegamento con il territorio circostante senza interessare necessariamente i centri urbani limitrofi;
- le modifiche a progetto comportano un incremento del traffico indotto quantificabile in circa il 10 % dei mezzi in ingresso (circa 3 mezzi giorno) e il 5 % di mezzi in uscita (2 mezzi/giorno) e tale flusso si ritiene compatibile con la viabilità interessata;
- per quanto di competenza del vigente Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.) e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.) si segnala quanto segue:
  1. l'accesso all'impianto risulta regolarmente autorizzato dalla ex Provincia di Torino con pratica prot. C 1910/1979 del 04.01.1980 (deliberazione GP. n. 0189 del 18.11.1980) e a tutt'oggi scaduta;
  2. lo stabilimento esistente ricade all'interno di fascia di rispetto stradale; tutte le opere devono essere arretrata di almeno m. 3,00 dal confine stradale e deve essere verificato che i mezzi d'opera in transito sulla pista perimetrale non inducano fenomeni di

abbagliamento visivo alla normale circolazione stradale;

- ai fini di autorizzazione o nulla osta ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. m. 285/92 e s.m.i occorrerà presentare specifica istanza relativamente ai precedenti punti 1 e 2 secondo le modalità desumibili dal sito istituzionale al seguente indirizzo web:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/concessioni/sportello/modulistica.shtml>

**Ritenuto che:**

- quanto proposto non è allo stato attuale autorizzabile;
- l'istruttoria svolta ha comunque evidenziato che le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento e che non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito del successivo iter autorizzativo qualora avviabile:
  - si dovrà dare evidenza di quanto indicato in precedenza al punto 3. *dal punto di vista progettuale ed ambientale;*
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 12/02/2018 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

**Ritenuto** pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

**Adempimenti**

- dovrà essere comunicata al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana e all'ARPA la data di avvio e conclusione dei lavori, se previsti, e la data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto;
- ai fini di autorizzazione o nulla osta ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. m. 285/92 e s.m.i occorrerà presentare al Servizio Concessioni ed Approvvigionamenti – Sportello Concessioni della Città Metropolitana di Torino specifica istanza relativamente ai precedenti punti 1 e 2 in precedenza evidenziati secondo le modalità desumibili dal sito istituzionale al seguente indirizzo web:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/concessioni/sportello/modulistica.shtml>

**Visti:**

- i pareri dei soggetti interessati, in atti;
- la l.r. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale"
- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Piattoforma recupero rifiuti codice CER 170504 ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.*" presentato in data 12/02/2018 dalla Società Cauda Strade S.r.l. - con sede legale in Montà (CN), Via Canonico Chiesa 5/C n. 24 e Partita IVA 00570660043 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 17 Aprile 2018

**Il Dirigente del Servizio**

*Ing. Massimo Vettoretti*